

ALLEGATO B



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

**Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 10/4/2014
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n.06 del 30/04/2016**

SOMMARIO

CAPO I – L’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 - SOGGETTO ATTIVO

Articolo 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 4 - ACCERTAMENTO

Articolo 5 - RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 6 - SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 7 - RIMBORSI

Articolo 8 - CONTENZIOSO

Articolo 9 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

CAPO II – L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 10 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 11 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

Articolo 12 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 13 - BASE IMPONIBILE

Articolo 14 - ASSIMILAZIONI

Articolo 15 - ESENZIONI

Articolo 16 - VERSAMENTI

Articolo 17 - DICHIARAZIONE

CAPO III – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 18 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 19- DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

Articolo 20 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 21 - BASE IMPONIBILE

Articolo 22 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

Articolo 23 - DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Articolo 24 - VERSAMENTI

Articolo 25 - DICHIARAZIONE

CAPO IV – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 26 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 27 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 28 - ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

Articolo 29 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

Articolo 30 - NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI

Articolo 31 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

Articolo 32 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Articolo 33 – DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITA' DELLE UT NON DOMSTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE DELLA TARIFFA

Articolo 34 – DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA PER LE UTENZA DOMESTICHE

Articolo 35 ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITA'

Articolo 36 - DENUNCIA D'INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE

Articolo 37 - APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 38 - ATTIVITA TEMPORANEE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA

Articolo 39 - VERSAMENTI

CAPO I - L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Cologne dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Nel capo I del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei capi II, III e IV del presente regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.
5. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Articolo 2

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di COLOGNE relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

Articolo 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 4

ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine

e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 5

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 6

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 4 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 7

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 6, comma 7, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ad € 10,33.

Articolo 8

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.
4. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Articolo 9

DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

CAPO II – L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 10 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presente capo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria , d'ora in avanti denominata IMU, come disciplinata dalla normativa vigente.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione delle abitazione principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse.

Articolo 11 DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 10 del presente regolamento:
 - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali

persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

- e. per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Articolo 12

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;
- e. l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Articolo 13

BASE IMPONIBILE

- a. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, applicando i coefficienti di rivalutazione previsti dalle leggi vigenti.
- b. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- c. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
- d. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto

del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

- e. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento dell'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri del comma precedente.
- f. Qualora sia presente un atto di compravendita dell'area fabbricabile il cui valore risulti maggiore del valore minimo di cui al comma 5 del presente articolo, il valore da assumere come base imponibile è quello dell'atto stesso.
- g. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 5 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
- h. I terreni fabbricabili condotti e posseduti per almeno il 50 % da un imprenditore agricolo sono considerati ai fini dell'applicazione dell'imposta come agricoli anche per gli altri eventuali proprietari, pur non avendo i requisiti di imprenditori agricoli.
- i. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale sulla base di autocertificazione del proprietario resa su apposito modulo predisposto dall'ufficio tributi;
 - per l'immobile concesso in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale, in presenza dei seguenti requisiti:
 - gli immobili non appartengano alle categorie A/1, A/8 e A/9.
 - il contratto di comodato sia registrato.
 - il comodante possieda un solo immobile abitativo in Italia (ovvero, oltre a quello concesso in comodato, un altro nello stesso comune, adibito a propria abitazione principale)
 - il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel comune dell'abitazione messa a disposizione del parente..
- j. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75%.

Articolo 14

ASSIMILAZIONI

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Articolo 15

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
 - h. gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS, con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
 - i. gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi; con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
 - j. gli immobili ed i fabbricati relativi ad istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

- k. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l. l'unità immobiliare e la sua pertinenze adibita ad abitazione principale concessa in comodato dal soggetto passivo, proprietario di una sola unità immobiliare, ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l'esenzione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore complessivo di euro 500;
- m. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- n. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- o. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- p. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo Quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
- q. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- r. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- s. una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
- t. Sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera h) del D.Lgs. 504/1992, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti.

- u. I terreni agricoli posseduti ma non condotti sono soggetti all'aliquota ordinaria deliberata dal comune, applicando al reddito domenicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione del 25% ed il moltiplicatore 134.

Articolo 16 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al comma 2 e l'ultima, a congruaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad € 10,33;

Articolo 17 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

4. Al fine di ottenere riduzione o esenzione dell'imposta (assimilazione all'abitazione principale o applicazione di aliquota ridotta, ecc.), è obbligatorio presentare dichiarazione su appositi modelli predisposti dall'ufficio tributi e resi disponibili sul sito istituzionale dell'Ente, entro il 31 dicembre dello stesso anno dal quale si ha diritto all'esenzione o riduzione. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
5. Tutte le dichiarazioni finora presentate sono ritenute valide, salvo il caso di assimilazione all'abitazione principale, di cui all'art. 14 comma 3 del presente regolamento, per il quale è obbligatorio la presentazione della dichiarazione entro il 31 dicembre dello stesso anno dal quale si ha diritto all'esenzione.

CAPO III – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 18 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/) e relative pertinenze.
2. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Articolo 19 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini della TASI:
 - a. per “abitazione principale” si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, comprese le unità immobiliari assimilate ai fini dell'IMU di cui all'art. 14 comma 3 del presente regolamento;
 - b. per “pertinenze dell'abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c. per “fabbricato” si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d. per “area fabbricabile” si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Articolo 20

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 19 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10%; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 21

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU dall'articolo 13 del presente regolamento.

Articolo 22

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, applica l'aliquota fino all'azzeramento.
2. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
3. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per

l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

Articolo 23

DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore:
 - dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
 - dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
2. Le riduzioni/esenzioni di cui al comma precedente devono tenere conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.
3. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
4. Esenzione di una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Articolo 24

VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).
2. Il versamento deve essere effettuato in numero due rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre.
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. La TASI viene riscossa dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.
6. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
7. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad € 10,33;

Articolo 25

DICHIARAZIONE

1. I Soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

CAPO IV - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 26

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo, comunque denominate, chiuse o chiudibili da ogni lato, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo, anche se suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili di civili abitazioni, quali i balconi, le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, gli orti, i giardini e i parchi, porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili di utenze non domestiche non operative, quali ad esempio i parcheggi dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori e le relative aree di movimentazione degli automezzi, le aree verdi, e le aiuole;
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 27

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 28

ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, con esclusione dell'utenza per l'acqua;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, quali ad esempio le palestre, le piscine, i campi da gioco, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta pedonale, di accesso e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone ed operatori;
 - d) le superfici coperte quali soffitte, cantine, ripostigli, stenditoi, legnaie, lavanderie limitatamente alla parte dei locali di altezza inferiore a 150 cm.
 - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o inizio dell'occupazione se precedente;
 - f) i locali dichiarati inagibili o inabitabili da pubbliche autorità o che siano riconosciuti tali a seguito di attestazione dell'ufficio tecnico comunale, purché di fatto non utilizzati;

- g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, comprese le zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali ed artigianali adibite a magazzini all'aperto;
 - i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, le aree di sosta o parcheggio gratuito;
 - j) le aree scoperte in stato di abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - k) le aree scoperte non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso e purché l'occupante non si avvalga del servizio di igiene urbana;
 - l) i locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto; sono invece imponibili le superfici dei locali annessi utilizzati, anche parzialmente, ad usi diversi del culto.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 29

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree, o le loro porzioni, ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento comunale in materia. Allo smaltimento di tali rifiuti sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Non sono pertanto soggette alla tariffa:
 - a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano lavorazioni con produzione di rifiuti speciali o pericolosi.

Di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;

b) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali che in base alle norme e ai regolamenti vigenti non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati. Rimangono soggette alla tariffa le superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi.

c) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece soggette alla tariffa le superfici delle abitazioni e dei relativi servizi, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo;

d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da patologie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa;

e) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano rifiuti speciali o pericolosi.

3. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tariffa di cui alle lettere a), b), ed e), devono presentare all'ufficio tributi, la sotto elencata documentazione:

a) apposita istanza, su modello predisposto dall'ufficio tributi del Comune, contenente la dichiarazione che nell'insediamento produttivo (o in determinate aree di esso) si formano rifiuti speciali diversi da quelli assimilati agli urbani oppure che vi si formano rifiuti pericolosi derivanti dall'attività esercitata, oppure imballaggi terziari o secondari non conferiti al servizio pubblico, distinti per codice CER. La dichiarazione dovrà essere resa dal rappresentante legale della ditta, con allegata la documentazione comprovante la produzione di rifiuti speciali non assimilati (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La mancata osservanza di dette norme comporta, oltre al recupero della tariffa intera, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento;

b) planimetria dei locali con indicazione dei locali e delle aree dove sono prodotti rifiuti speciali o pericolosi. Tale planimetria non è necessaria nel caso le superfici e le zone di produzione dei rifiuti speciali o pericolosi non sono variate rispetto a quelle già denunciate nell'anno precedente.

4. L'istanza dà diritto alla esclusione dalla tariffa con decorrenza dal mese solare successivo alla presentazione. L'istanza ha effetto negli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.

5. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Articolo 30

NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, oltre che alla superficie dei locali, al numero di persone indicato nella denuncia.
2. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata al gestore del servizio presentando entro venti giorni apposita denuncia di variazione.
3. Il numero di occupanti rilevante ai fini dell'applicazione della tariffa é quello risultante al 1°(primo) gennaio di ogni anno ovvero alla data di inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree soggetti alla tariffa.
4. L'obbligo di presentazione della denuncia incorre in sede di iscrizione e variazione anagrafica nella popolazione residente nel Comune di Cologne, salvo quando vi sono movimentazioni interne in diminuzione/aumento della famiglia anagrafica che vengono rilevati dall'anagrafe comunale e la tariffa adeguata d'ufficio.
5. L'obbligo di denuncia permane viceversa per le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico (es. colf che dimorano presso la famiglia).
6. La denuncia non va presentata per eventuali persone che si aggiungono agli occupanti l'alloggio alla data del 1 gennaio di ogni anno, quando la loro permanenza non superi i 60 giorni nell'arco dell'anno.
7. Le abitazioni diverse da quelle di residenza anagrafica, effettivamente utilizzabili, in quanto allacciate ai pubblici servizi, tenute sfitte a disposizione del proprietario o possessore (c.d. seconde case), sono soggette alla tariffa, calcolata su una superficie presunta di 100 mq, laddove non dichiarata, e per un nucleo familiare composto da una persona. E' comunque ammessa la produzione al Comune, di documentazione attestante una diversa superficie dell'alloggio da allegare alla denuncia di detenzione. Per le unità immobiliari destinate a box auto condotte da non residenti (qualora il box costituisca l'unica tipologia di locali occulti o detenuti) il numero degli occupanti è posto uguale a uno.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Articolo 31

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

5. Nel caso di liquidazione dell'azienda, restano tassati i locali adibiti ad uffici e relativi accessori (bagni, archivi, ecc.) e i depositi e magazzini movimentati ai fini della liquidazione dell'attività.
6. Costituisce superficie tassabile quella derivante dall'utilizzo di posto auto coperto assegnato ed accatastato.
7. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Articolo 32

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata annualmente dal Comune, in relazione al Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio, assicurando l'integrale copertura dei costi d'investimento e di esercizio.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
5. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
6. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, secondo le disposizioni contenute nel comma 14 del D.L. 201/2011.

Il consiglio comunale approva annualmente le tariffe del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in conformità alle disposizioni contenute nel comma 23 dell'art. 14 del D.L. 201/2011. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato nel presente comma, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA

1. Con l'entrata in vigore del sistema di misurazione dei rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, e reso lo stesso operativo, la parte fissa e la parte variabile della tariffa si determinano nel seguente modo:

- a. le unità immobiliari, i locali e le aree scoperte, relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti nel nucleo familiare o conviventi.
 - b. le unità immobiliari, i locali e le aree scoperte relative alle utenze non domestiche sono classificate con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della C.C.I.A.A. evidenziata nell'atto dell'autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza od in caso di divergenza, la classificazione delle utenze non domestiche è effettuata sulla base dell'effettivo utilizzo dei locali o aree scoperte.
 - c. La parte fissa è commisurata per le utenze domestiche e non domestiche ai costi fissi ad esse addebitabili e determinata su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
 - d. La parte variabile è commisurata per le utenze domestiche e non domestiche ai costi variabili ad esse addebitabili e determinata su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
 - e. La quantità di rifiuti prodotta dalla singola utenza domestica e non domestica, utile per il calcolo della parte variabile della tariffa, viene misurata tramite il conteggio del numero degli svuotamenti dei contenitori del rifiuto secco non riciclabile. Tale numero viene rilevato mediante lettura di un sistema di identificazione elettronica (BAR CODE) inserito nei contenitori del rifiuto secco non riciclabile assegnati al singolo immobile di proprietà/locazione dell'utente.. Ogni svuotamento comporta una lettura del Bar Code con attribuzione di un costo forfettario per il solo conferimento del rifiuto secco .
 - f. Al fine del calcolo della parte variabile della tariffa si considerano validi tutti gli svuotamenti, effettuati in fase di raccolta, che si rendano necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore assegnato ad ogni singola utenza ai sensi del vigente "regolamento del servizio di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani".
 - g. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in base a criteri di presunzione semplice, ai sensi degli artt. 2727, 2728 e 2729 del Codice Civile, nei seguenti modi:
 - in caso di perdita o danno completo ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso si farà riferimento alle modalità di calcolo della quota variabile, di cui al regolamento per la disciplina della tariffa applicata fino all'anno precedente.
 - in caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato.
2. Qualora un contribuente risulti avere una produzione di rifiuti notevolmente inferiore alla media, il soggetto gestore del servizio può rivolgere allo stesso richiesta di chiarimenti in merito, da produrre mediante dichiarazione scritta.
 3. Con apposito atto deliberativo con riferimento ad ogni categoria tariffaria, verrà

stabilito il numero minimo di kg da addebitare ad ogni utenza per il rifiuto secco..

4. In caso di esposizione oltre la capacità del contenitore verrà effettuata una doppia lettura da addebitare a carico dell'utente e verrà apposto un adesivo che invita l'utente a dotarsi di ulteriore contenitore.

BONUS/MALUS:

Sarà possibile definire per l'utenza domestica un decremento della parte variabile della tariffa legato al conferimento di alcune tipologie di rifiuti presso il Centro di Raccolta Comunale, mediante l'attivazione di specifiche rilevazioni della quantità e qualità di rifiuti conferiti in modo differenziato. Tale sistema verrà approvato con i relativi criteri su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Sarà possibile definire per l'utenza non domestica e domestica un incremento della parte variabile della tariffa legato al conferimento di alcune tipologie di rifiuti presso il Centro di Raccolta Comunale, mediante l'attivazione di specifiche rilevazioni della quantità e qualità di rifiuti conferiti in modo differenziato. Tale sistema verrà approvato con i relativi criteri su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria. Per accedere al centro di raccolta le utenze verranno dotate di apposito badge di riconoscimento con attribuzione alla propria iscrizione al ruolo.

RIDUZIONE COMPOSTAGGIO AEROBICO

Alle utenze che effettuano, mediante compostiere, il compostaggio aerobico della frazione umida dei rifiuti solidi urbani, verrà applicata una riduzione determinata con l'adozione della delibera tariffaria.

La dichiarazione di utilizzo delle compostiere dovrà essere trasmessa all'ufficio tributi, corredata da documentazione fotografica. Sarà cura dell'amministrazione effettuare periodiche ispezioni sull'effettivo compostaggio dei rifiuti.

Articolo 33

DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE DELLA TARIFFA

1. Per ogni classe di attività vengono altresì determinati, tenuto conto della specificità della realtà di ogni Comune i coefficienti Kc (di cui alle tabelle 3a previsti dal succitato D.P.R. 158/1999) per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche.
2. Le classi omogenee di attività sono individuate nell'elenco che è riportato alla pagina seguente. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. E' tuttavia possibile applicare tariffe differenziate nel caso in cui, all'interno del complesso, siano individuabili superfici sulle quali si svolgano attività con apprezzabile ed autonoma rilevanza, riconducibili ad una specifica categoria di tariffa

tra quelle deliberate. In tal caso, sarà necessaria apposita denuncia su modulo predisposto dal Comune:

Attività
1. - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. - Cinematografi e teatri
3. - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. - Stabilimenti balneari
6. - Esposizioni, autosaloni
7. - Alberghi con ristorante
8. - Alberghi senza ristorante
9. - Case di cura e riposo
10. - Ospedali
11. - Uffici, agenzie, studi professionali
12. - Banche ed istituti di credito
13. - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
14. - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all 'ingrosso
16. - Banchi di mercato beni durevoli
17. - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. - Carrozzeria, autofficina elettrauto
20. - Attività industriali con capannoni di produzione
21. - Attività artigianali di produzione beni specifici
22. - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. - Mense, birrerie, hamburgerie
24. - Bar, caffè, pasticceria
25. - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. - Plurilicenze alimentari e/o miste
27. - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, piazza al taglio
28. - Ipermercati di generi misti
29. - Banchi di mercato genere alimentari
30. - Discoteche, night club

Articolo 34

DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E VARIABILE PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.
2. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.

3. Per quanto concerne la parte fissa della tariffa, il coefficiente relativo sarà determinato entro i limiti minimi e massimi del coefficiente ka previsti nella tabella 1a dell'allegato '1' al DPR 158/99.
4. La parte variabile della tariffa verrà determinata in relazione al peso dei rifiuti complessivamente raccolti in un anno con riferimento alla parte rifiuto secco indifferenziato, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 32 comma 3.

Articolo 35

ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITÀ

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 11, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della C.C.I.A.A., evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune.
2. In mancanza od in caso di divergenza, si ha riferimento all'attività effettivamente svolta.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si ha riferimento all'attività principale.
4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

Articolo 36

DENUNCIA D'INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE

1. L'utilizzo del servizio determina l'obbligo di presentare e sottoscrivere apposita denuncia di inizio, da parte di chiunque occupi o detenga i locali e le aree scoperte ad uso privato.
2. In via prioritaria la denuncia deve essere presentata:
 - per le utenze domestiche: dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza, nel caso di residenti. Nel caso di non residenti tale obbligo ricade in capo al conduttore, occupante o detentore di fatto;
 - per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.
3. Nel caso in cui i soggetti tenuti alla denuncia in via prioritaria non ottemperino, hanno obbligo di denuncia gli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
4. I soggetti obbligati, ai sensi del comma 1, presentano al soggetto gestore del servizio contestualmente in sede di iscrizione/variazione anagrafica o inizio attività entro il termine perentorio di 5 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia redatta su appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
5. La denuncia di occupazione o conduzione deve essere consegnata direttamente all'ufficio tributi, l'utente riceverà il modulo e specifico Badge e Bar Code per il ritiro del Kit presso Centro Raccolta;
6. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.
7. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 5 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e

destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

8. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

- per le utenze domestiche:

- a) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;
- b) il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti;
- c) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, compresi i locali e le aree non soggetti alla tariffa;
- d) la data di inizio dell'occupazione o conduzione dei locali ovvero la data in cui sono intervenute le variazioni denunciate
- e) dati catastali identificativi dell'immobile

- per le utenze non domestiche:

- a) l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
- b) l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica, (natura giuridica, denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
- c) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, compresi i locali e le aree non soggetti alla tariffa;
- d) la data di inizio dell'occupazione o conduzione ovvero la data in cui sono intervenute le variazioni denunciate.
- e) dati catastali identificativi dell'immobile.

9. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino al giorno in cui e/o l'occupazione/residenza anagrafica cessa.

10. E' fatto obbligo agli uffici dell'Anagrafe Demografica di comunicare a cadenza mensile al Gestore del Servizio, ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, etc.

11. Analogo obbligo é imposto agli Uffici comunali interessati al rilascio di licenze e/o variazioni a vario titolo presentate dagli utenti.

Articolo 37

APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio.

3. Detta situazione deve essere fatta constare, al suo verificarsi, al gestore del servizio con atto di diffida.
4. Le riduzioni previste dal presente articolo non si applicano qualora presso il Comune sia attivo un servizio di raccolta porta a porta.

Articolo 38

ATTIVITÀ TEMPORANEE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA

1. Per le utenze che producono rifiuti in locali ed aree pubbliche o ad uso pubblico occupate temporaneamente, quali banchi di vendita per mercati, fiere, mostre, esposizioni e attività promozionali, si applica la tariffa giornaliera per la parte fissa.
2. La tariffa giornaliera è fissata secondo la categoria corrispondente all'attività effettivamente svolta rapportata al periodo di occupazione o conduzione dell'atto autorizzativo o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. La tariffa giornaliera, nella parte fissa, è commisurata per ciascun mq di superficie occupata, per giorno di occupazione, aumentata del 50% rispetto a quella annuale prevista per la categoria di riferimento dell'utenza.
5. La tariffa giornaliera, per la parte variabile, è commisurata ad un numero di svuotamenti effettivo commisurato alla categoria di appartenenza.
6. È dovuta la tariffa annuale intera nel caso di svolgimento dell'attività per periodi superiori a 183 giorni nell'anno solare di riferimento, anche se non continuativi.
7. Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche ovvero aree ad uso pubblico il Comune può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione stessa una tariffa forfettaria media per uso di banchi commerciali da applicarsi sulla area occupata, provvedendo ad un addebito unico.
8. Il corredo spetti/vo è dovuto dal soggetto organizzatore.
9. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo deve essere effettuato in concomitanza all'atto della richiesta di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, e contestualmente al pagamento dell'eventuale relativo canone di occupazione.
10. La riscossione della tariffa giornaliera avviene con l'emissione annuale del ruolo riscossione rifiuti.
11. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.
12. Per lo svolgimento di feste e manifestazioni su aree pubbliche, la tariffazione sarà così effettuata:
 - associazioni/organizzazioni iscritte a ruolo, pesatura ed addebito del rifiuto indifferenziato conferito;
 - associazioni/organizzazioni non iscrivibili a ruolo, tariffa forfettaria in relazione al numero dei giorni in cui si svolge l'evento, determinata con l'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 39

VERSAMENTI

Il Comune trasmette ai contribuenti risultanti nella banca dati comunale il modello F24 con l'importo da versare; tale trasmissione non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze, ovvero non esime dal versamento in autotassazione i contribuenti cui non dovesse pervenire la documentazione in oggetto.

Il versamento del tributo, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 (modello F24).

Il versamento deve essere eseguito in almeno 2 rate semestrali scadenti il 30 ottobre anno corrente e 28 febbraio anno successivo.

Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.